

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 776-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in seduta comune, dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) e dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 11 novembre 1964

approvato, con modificazioni, in seduta comune, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) e dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1869)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1964*

Provvidenze per l'edilizia scolastica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica**Art. 1.***(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)*

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

Art. 2.*(Scelta, approvazione e acquisizione dell'area)*

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento della area per l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Provvidenze per l'edilizia scolastica**Art. 1.***(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)*

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

Art. 2.*(Scelta, approvazione e acquisizione dell'area)*

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

Soppresso.**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) l'ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonchè della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale.

Art. 3.

(Compilazione e presentazione dei progetti)

Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i progetti per le scuole medie e secondarie saranno compilati in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione del termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli enti interessati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) identico;

b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonchè della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale.

Art. 3.

(Presentazione dei progetti)

Soppresso.

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Art. 5.

(Concessione del contributo)

La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Art. 6.

(Sostituzione dei Comuni)

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Termini per l'approvazione dei progetti)

Nele spese di arredamento di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Art. 5.

(Concessione del contributo)

Identico.

Art. 6.

(Interventi sostitutivi)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Identico.

Identico.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica prefabbricata)

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appar-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica)

Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

Identico.

Identico.

Identico.

3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici; due dei sei esperti saranno scelti fra il personale dipendente dai due Ministeri.

4) La Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere;

5) l'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

6) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

7) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

8) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

9) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 9.

(*Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati*)

Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

Soppresso.

4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonché per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative gare per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regione con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi, dai rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati. Fanno pure parte della Commissione due esperti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

Art. 10.

(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna)

La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Le somme stanziata con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel numero 9 dell'articolo 8.

Art. 12.

(Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico)

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 13.

(Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Identico.

I fondi previsti per l'edilizia di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8 dell'articolo 8.

Soppresso.

Art. 11.

(Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e docu-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento — con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione — e sulla metodologia delle rilevazioni.

Art. 14.

(*Edilizia scolastica non sovvenzionata*)

Per la scelta e l'approvazione delle aree, destinate alla costruzione di scuole statali, per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, i Comuni e le Province sono tenuti all'osservanza delle norme dell'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato decide su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

Art. 12.

(*Edilizia scolastica non sovvenzionata*)

Soppresso.

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

(Disposizioni finali)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189, e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Disposizioni finali)

Identico.

Art. 14.

(Copertura della spesa)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

Art. 15.

Identico.